

INAIL - NOTA 19 DICEMBRE 2008, N. 9611

Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2008 - Autoliquidazione 2008/2009.

Premessa

Per l'anno 2008 è stata confermata, nella misura dell'11,50%, la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile (1)

Soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.

Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Applicazione dello sconto

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2008 (regolazione 2008) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.

La riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

Requisiti

Ai sensi della "Legge Bersani" (2) l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
- autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Relativamente a tali requisiti, si fa integrale rinvio alla circolare ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008, allegata alla circolare Inail n. 7/2008, e alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, allegata alla circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008.

Adempimenti del datore di lavoro

I datori di lavoro devono presentare:

- il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006 (allegato alla presente e reperibile sul sito Internet dell'Istituto), alla Sede INAIL competente, entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione;
- il modulo di autocertificazione per l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (allegato alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008), alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro il 30 aprile 2009.

Adempimenti della Sede

Le Sedi effettueranno la verifica a campione (3) dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2005 dal datore di lavoro e, nel caso di dichiarazione mendace, fermo restando le dovute segnalazioni

all'Autorità Giudiziaria, dovranno revocare il beneficio e richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda la verifica degli altri requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, si richiamano le istruzioni già impartite dalla recente circolare ministeriale (4).

1- Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2008 (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008) - allegato alla presente.

2- Articolo 36 bis, comma 8 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248.

3- Vedi nota congiunta D.C. Rischi - D.C. Prestazioni del 7 agosto 2008 prot. 6520.

4- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 34 del 15 dicembre 2008.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) legge 4 agosto 2006, n. 248; (2) decreto ministeriale 24 ottobre 2007; (3) decreto ministeriale 24 giugno 2008; (4) decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. con modif. in legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto bersani); (5) decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 conv. con modif. in legge 8/8/1995, n. 341; (6) legge 24 dicembre 2007, n. 247;

PRASSI: (1) ministero lavoro e previdenza sociale - circolare 30 gennaio 2008, n. 5; (2) inail - circolare 05 febbraio 2008, n. 7; (3) ministero lavoro, salute e politiche sociali - circolare 15 dicembre 2008, n.34; (4) inail - circolare 19 dicembre 2008, n. 79;